

La Ctp di Bari per un'interpretazione più garantista

Verifiche sine die ko Minimo disagio per il contribuente

DI STEFANO LOCONTE

Gli operatori tributari devono ridurre al minimo il disagio che l'azione ispettiva può recare all'esercizio dell'attività verificata e, in tal senso, non può che essere interpretato restrittivamente l'articolo 12, comma 5, della legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) in tema di durata della verifica tributaria presso la sede del contribuente. Questo è il mo-

La legge non può che essere applicata in maniera restrittiva, calcolando la durata massima della verifica come sommatoria di 60 giorni lavorativi e consecutivi

nito che si trae dalla sentenza n. 293/17/2010 della Commissione tributaria provinciale di Bari del 3/12/2010 (pres. Finocchi-Leccisi, rel. Marchitelli). Tale norma, infatti, prevede che la permanenza degli operatori civili o militari presso la sede del contribuente non possa superare i 30 giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori 30 giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio, discutendo gli interpreti se tale termine debba essere inteso nel senso di giorni lavorativi e consecutivi di durata della verifica (secondo l'interpretazione della dottrina pressoché unanime) oppure come giorni di effettiva permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente (secondo la tesi dell'Am-

ministrazione finanziaria e della Guardia di Finanza).

La sentenza dei giudici baresi si pone nel solco della giurisprudenza prevalente di merito sancendo il principio secondo cui, appunto, la disposizione legislativa non possa che essere applicata in maniera restrittiva, ossia calcolando la durata massima della verifica come sommatoria di 60 giorni (30 più 30) lavorativi e consecutivi. Ciò in quanto la ratio della norma è data dal 1° comma dello stesso articolo 12 secondo il quale l'attività di verifica deve svolgersi con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività-

tà stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente. Nel caso di specie, la Commissione ha sancito la nullità di una verifica fiscale iniziata l'8 settembre e conclusa il 15 dicembre dello stesso anno, in assenza di qualsivoglia proroga (che, comunque, sarebbe risultata irrilevante atteso che i verificatori hanno utilizzato complessivamente oltre 120 giorni). Il carattere di nullità del p.v.c. ha, conseguentemente, travolto completamente l'avviso di accertamento che era stato emesso sulla esclusiva base delle risultanze del pvc e che, conseguentemente, è stato ritenuto

completamente illegittimo in applicazione del principio generale secondo il quale l'acquisizione di un documento in violazione di legge non può rifluire a vantaggio del detentore, che ne sia l'autore di tale violazione, o ne sia comunque direttamente o indirettamente responsabile. Tale interpretazione trova ulteriore conferma in un parere del Garante del Contribuente della Regione Campania del 12/12/2008 secondo cui il termine di 30 giorni per la durata delle verifiche presso il contribuente non può essere esteso ad libitum ma, correttamente e ragionevolmente, deve essere compreso tra la data di inizio della verifica (di norma, l'accesso) e la data finale (di norma, quella del processo verbale di constatazione), escludendo da tale canonica durata di 30 giorni, quelli fisiologicamente non utilizzabili per attività di verifica. In sostanza, quindi, non è ammissibile che, ad esempio, iniziata una verifica, questa prosegua sine die, con prolungata discontinuità non giustificata da forza maggiore, perché, in tale ultimo caso, si finirebbe per sottrarre alle attività del contribuente scritture contabili, documenti, carteggi e, soprattutto, serenità e tranquillità, oltre il consentito.

—©Riproduzione riservata—

La sentenza
sul sito www.italia-oggi.it/documenti

Corte di cassazione sul registro Case, non fa testo il prezzo all'asta

Il principio

Per la successiva rivendita dei beni aggiudicati in una espropriazione forzata, non è sufficiente opporre il prezzo di aggiudicazione (non rettificabile) o eventuali perizie giudiziali disposte dal tribunale sullo stesso bene. Infatti, nessuna norma di legge impone all'ufficio, in tal caso, di determinare il valore dei beni compravenduti tenendo esclusivamente conto del prezzo (non rettificabile) di aggiudicazione dei beni stessi in esito alla procedura di espropriazione forzata, o le eventuali perizie; e questo anche se l'aggiudicazione sia intervenuta nel triennio precedente il negozio di compravendita soggetto a registrazione.

DI BENITO FUOCO
E NICOLA FUOCO

In caso di rivendita nei tre anni successivi all'acquisizione di un immobile oggetto di espropriazione forzata, all'amministrazione finanziaria, ai fini di un eventuale rettifica dei valori dichiarati, è legittimamente consentito di utilizzare il criterio più opportuno fra quelli consentiti dall'art. 51 del dpr 131/86; ne consegue che il prezzo pagato in sede di acquisizione o l'eventuale perizia giudiziale esistente sul bene acquistato disposta dal tribunale, non sono valori utilizzabili ai fini di quanto dispone il terzo comma del sopracitato art. 51. Sono le conclusioni cui è giunta la sezione tributaria della cassazione nella sentenza numero 22141/10. La vertenza trae origini da un avviso di liquidazione con cui le entrate di Latina rettificavano il valore dichiarato per una vendita di un locale commerciale. L'immobile menzionato era pervenuto, ai coniugi ricorrenti, per una aggiudicazione all'asta giudiziaria e poi subito dopo rivenduto con

un atto a cui si riferisce la rettifica trattata. A norma dell'art. 44 del dpr 131/86, il prezzo di aggiudicazione di un immobile acquisito per asta pubblica non è rettificabile dall'ufficio finanziario; il terzo comma dell'articolo 51 del dpr 131/86, invece dispone che «per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari l'ufficio del registro (Agenzia delle entrate), ai fini dell'eventuale rettifica, controlla il valore di cui al comma 1 avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto o a quella in cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni». Poiché l'immobile aggiudicato era stato rivenduto nei tre anni successivi e poiché su questo stesso immobile era stata eseguita anche una perizia giudiziaria per determinarne il valore, all'ufficio, secondo i ricorrenti, veniva preclusa la possibilità di rettificare il prezzo di aggiudicazione anche nella seconda vendita. La Commissione tributaria regionale di Latina, verificato che i venditori avevano addirittura maggiorato del 20% il valore d'acquisto dell'immobile, annullavano la rettifica. La Corte di cassazione ha ribaltato completamente la decisione dei giudici capitolini e stabilito il seguente principio di diritto: «In relazione al contratto di compravendita di beni immobili, la cui proprietà sia pervenuta ai venditori per aggiudicazione nella procedura di espropriazione forzata, l'ufficio del registro (Agenzia delle entrate) provvede legittimamente a rettificare i valori dichiarati nell'atto di vendita, se li ritiene non conformi a quelli venali dei beni in comune commercio, utilizzando il criterio più opportuno fra quelli consentiti dall'art. 51 dpr 131/86, con il limite stabilito dal successivo art. 52, penultimo comma, se applicabile; e indicando, quale motivazione necessaria e sufficiente dell'atto impositivo, il criterio o i criteri effettivamente utilizzati. Nessuna norma di legge impone all'ufficio, in tal caso, di determinare il valore dei beni compravenduti tenendo esclusivamente conto del prezzo (non rettificabile) di aggiudicazione dei beni stessi in esito alla procedura di espropriazione forzata, anche se l'aggiudicazione sia intervenuta nel triennio precedente il negozio di compravendita soggetto a registrazione».

TAGLIARE I COSTI

AUMENTANDO L'EFFICIENZA

Senza cambiare né modificare il tuo gestionale:
con 2 semplici click archivi tutte le dichiarazioni fiscali con le ricevute telematiche e i libri contabili (anche dei clienti dello studio).

NIENTE PIÙ STAMPE NÉ ARCHIVIO FISICO.

ARCHIVIOKI

CONSERVAZIONE DIGITALE

Professionisti



Visita www.dataprintgrafik.it o scrivi a info@dataprintgrafik.it per conoscere il rivenditore più vicino al tuo Studio